

LA STORIA

L'AMIANTO È UN MINERALE NATURALE A STRUTTURA FIBROSA, PRESENTE ANCHE IN ITALIA, APPARTENENTE ALLA CLASSE CHIMICA DEI SILICATI.

DALL'ANTICHITÀ FINO ALL'EPOCA MODERNA, L'AMIANTO (IN GRECO "ÀSBESTOS" LETTERALMENTE "INDISTRUTTIBILE") È STATO USATO PER SCOPI MAGICI E RITUALI. I PERSIANI E ANCHE I ROMANI DISPONEVANO DI MANUFATTI IN AMIANTO PER AVVOLGERE I CADAVERI DA CREMARE, ALLO SCOPO DI OTTENERE CENERI PIÙ PURE E CHIARE. UNA CREDENZA POPOLARE DICEVA CHE L'AMIANTO FOSSE LA "LANA DELLA SALAMANDRA", L'ANIMALE CHE PER QUESTO POTEVA SFIDARE IL FUOCO SENZA DANNO.

I CINESI USAVANO LE FIBRE DI AMIANTO ANTIFUOCO, FILANDO QUESTO MINERALE OTTENEVANO UN TESSUTO IMPIEGATO PER CONFEZIONARE TOVAGLIE.

RISALE AL '600 LA RICETTA DEL MEDICO NATURALISTA BOEZIO CHE DIMOSTRA L'USO DELL'AMIANTO NELLE MEDICINE DELL'EPOCA. "DALL'ASBESTO SI FA SPESSO UN UNGUENTO MIRACOLOSO PER LE ULCERAZIONI DELLE GAMBE. SI PRENDONO QUATTRO ONCE DI ASBESTO, DUE ONCE DI PIOMBO, DUE ONCE DI RUTA E VENGONO BRUCIATE, QUINDI RIDOTTE IN POLVERE VENGONO MACERATE IN UN RECIPIENTE DI VETRO CON L'ACETO ED OGNI GIORNO, PER UNA VOLTA AL GIORNO PER UN MESE L'IMPASTO VIENE AGITATO; DOPO UN MESE SI DEVE FAR BOLLIRE PER UN'ORA E LO SI LASCIA RIPOSARE FINCHÉ NON DIVENTI CHIARO: POI SI MESCOLO UNA DOSE DI CODESTO ACETO BIANCO CON UNA UGUAL DOSE DI OLIO DI ROSA FINCHÉ L'UNGUENTO SIA BEN AMALGAMATO: ALLORA SI UNGE TUTTO IL CAPO DEL FANCIULLO PER FARLO RAPIDAMENTE GUARIRE: PER LA SCABBIA E LE VENE VARICOSE LE PARTI VENGONO UNTE AL TRAMONTO FINCHÉ NON SOPRAVVENGA LA GUARIGIONE. SE QUESTO MINERALE VIENE SCIOLTO CON ACQUA E ZUCCHERO E SE NE SOMMINISTRA UNA PICCOLA DOSE AL MATTINO TUTTI I GIORNI ALLA DONNA QUANDO HA PERDITE BIANCHE, GUARISCE SUBITO".

L'AMIANTO È RIMASTO PRESENTE NEI FARMACI SINO A 50 ANNI ORSONO PER DUE TIPI DI PREPARATI: UNA POLVERE CONTRO LA SUDORAZIONE DEI PIEDI ED UNA PASTA DENTARIA PER LE OTTURAZIONI.

PER LE SUE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E DI FORTE FLESSIBILITÀ L'AMIANTO VENNE LARGAMENTE UTILIZZATO DALL'INIZIO DEL 20° SECOLO NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE, IN PARTICOLARE PER LA REALIZZAZIONE DI LASTRE DI COPERTURA, TUBI, CISTERNE E PANNELLI ANTINCENDIO, MA ANCHE PER GUARNIZIONI, DISCHI DEI FRENI, COIBENTAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE IN NAVI, TRENI MA ANCHE PER PRESINE DA CUCINA.

L'AMIANTO INFATTI È POTENZIALMENTE INDISTRUTTIBILE IN QUANTO RESISTE SIA AL FUOCO CHE AL CALORE, NONCHÉ AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI, ALL'ABRASIONE E ALL'USURA.

RISALE AGLI INIZI DEL '900 IL PRIMO PROCESSO IN ITALIA (IN PIEMONTE) NEL QUALE VENNE CONDANNATO IL TITOLARE DI UN'AZIENDA CHE LAVORAVA AMIANTO PERCHÉ LA PERICOLOSITÀ DEL MINERALE ERA STATA RITENUTA CIRCOSTANZA DI CONOSCENZA COMUNE.

LA PRIMA NAZIONE AL MONDO A RICONOSCERE LA NATURA CANCEROGENA DELL'AMIANTO, DIMOSTRANDONE IL RAPPORTO DIRETTO TRA UTILIZZO E TUMORI E A PREVEDERE UN RISARCIMENTO PER I LAVORATORI DANNEGGIATI, FU LA GERMANIA NAZISTA NEL 1943.

LA PERICOLOSITA'

L'AMIANTO RAPPRESENTA UN PERICOLO PER LA SALUTE A CAUSA DELLE FIBRE DI CUI È COSTITUITO E CHE POSSONO ESSERE PRESENTI IN AMBIENTI DI LAVORO E DI VITA E QUINDI INALATE.

IL RILASCIO DI FIBRE NELL'AMBIENTE PUÒ AVVENIRE O IN OCCASIONE DI UNA LORO MANIPOLAZIONE/LAVORAZIONE O SPONTANEAMENTE, COME NEL CASO DI MATERIALI FRIABILI, USURATI O SOTTOPOSTI A VIBRAZIONI, CORRENTI D'ARIA, URTI, ECC..

L'ESPOSIZIONE A FIBRE DI AMIANTO È ASSOCIATA A MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (ASBESTOSI, CARCINOMA POLMONARE) E DELLE MEMBRANE SIEROSE, PRINCIPALMENTE LA PLEURA (MESOTELIOMI).

L'ASBESTOSI

E' UNA PATOLOGIA CRONICA, ED È QUELLA CHE PER PRIMA È STATA CORRELATA ALL'INALAZIONE DI AMIANTO. ESSA CONSISTE IN UNA FIBROSI CON INSPESSENTAMENTO ED INDURIMENTO DEL TESSUTO POLMONARE CON CONSEGUENTE DIFFICILE SCAMBIO DI OSSIGENO TRA ARIA INSPIRATA E SANGUE.

SI MANIFESTA PER ESPOSIZIONI MEDIO-ALTE ED È, QUINDI, TIPICAMENTE UNA MALATTIA PROFESSIONALE CHE, ATTUALMENTE, È SEMPRE PIÙ RARA.

IL CARCINOMA POLMONARE

SI VERIFICA ANCHE PER ESPOSIZIONI A BASSE DOSI.

QUESTA GRAVE MALATTIA È CAUSATA ANCHE DA: FUMO DI SIGARETTE, CROMO, NICHEL, MATERIALI RADIOATTIVI, ALTRI INQUINANTI AMBIENTALI (IDROCARBURI AROMATICI DI PROVENIENZA INDUSTRIALE, DERIVATI DEL CATRAME, GAS DI SCARICO DEI MOTORI).

IL FUMO DI SIGARETTE POTENZIA ENORMEMENTE L'EFFETTO CANCEROGENO DELL'AMIANTO E QUINDI, AUMENTA FORTEMENTE LA PROBABILITÀ DI CONTRARRE TALE MALATTIA.

IL MESOTELIOMA

E' UN TUMORE RARO DELLA MEMBRANA DI RIVESTIMENTO DEL POLMONE (PLEURA) O DELL'INTESTINO (PERITONEO), CHE È FORTEMENTE ASSOCIATO ALLA ESPOSIZIONE A FIBRE DI AMIANTO ANCHE PER BASSE DOSI.

SONO STATE DESCRITTE, INOLTRE, PATOLOGIE AL TRATTO GASTROINTESTINALE E ALLA LARINGE PER LE QUALI L'ASSOCIAZIONE CON L'ASBESTO È PIÙ DEBOLE E RESTA DA STABILIRE IN VIA DEFINITIVA UNA SICURA DIPENDENZA.

LE ESPOSIZIONI NEGLI AMBIENTI DI VITA, IN GENERALE, SONO DI MOLTO INFERIORI A QUELLE PROFESSIONALI, PUR TUTTAVIA NON SONO DA SOTTOVALUTARE PERCHÉ L'EFFETTO NEOPLASTICO NON HA TEORICAMENTE VALORI DI SOGLIA.

LA PRODUZIONE

L'USO E LA PRODUZIONE DELL'AMIANTO È FUORI LEGGE DAL 1992 IN ITALIA, 1993 IN GERMANIA, 1996 IN FRANCIA E SOLO DAL 2000 IN SVIZZERA.

L'INDUSTRIA DELL'AMIANTO CONTINUA AD ESTRARRE E TRATTARE ANCORA OGGI 2 MILIONI DI TONNELLATE L'ANNO, REALIZZANDO DUE TIPI DI PRODUZIONI: PULITE, ALTERNATIVE E CONTROLLATE IN EUROPA; SPORCHE NEGLI ALTRI PAESI. IN UCRAINA, IN RUSSIA, IN INDIA, IN EGITTO, IN THAILANDIA, IN CINA, IN BRASILE LA MATERIA VIENE TRATTATA SENZA PROTEZIONI. I LAVORATORI SONO DESTINATI IN GRAN PARTE A MORIRE, COME È SUCCESSO IN EUROPA, E PER I LORO FAMILIARI VI È UNA NOTEVOLE PROBABILITÀ DI AMMALARSI DI PATOLOGIE TUMORALI GRAVISSIME.

MA ANCHE IN EUROPA, IN BULGARIA SONO STATI REGISTRATI 25.000 ESPOSTI, CON CIRCA 1.000 MORTI ALL'ANNO, IN UCRAINA LAVORANO A PIENO RITMO DIECI FABBRICHE, CHE IMPORTANO DA KAZAKISTAN E RUSSIA QUASI MEZZO MILIONE DI TONNELLATE DI MATERIA PRIMA PER TRASFORMARLA IN LASTRE, TUBI E CAMINETTI, IN GRECIA (SESTO PRODUTTORE AL MONDO) NON C'È, A TUTT'OGGI, UNA COPERTURA SANITARIA ADEGUATA, MENTRE IN TURCHIA DESTA GRANDE PREOCCUPAZIONE LA QUANTITÀ DI GIACIMENTI ALL'ARIA APERTA; IN CAPPADOCIA, POI, LA GENTE USA ANCORA L'AMIANTO PER COSTRUIRE E ISOLARE LE CASE.

LA QUANTITÀ MONDIALE COMPLESSIVA UTILIZZATA TRA IL 1900 ED IL 2000 È STATA DI CIRCA 173 MILIONI DI TONNELLATE, CON UNA PRODUZIONE ANNUA (NEL 2000) DI 2.130.000 TONNELLATE. I MAGGIORI PRODUTTORI SONO OGGI LA RUSSIA (CON 700.000 TONNELLATE), LA CINA (CON 450.000 TONNELLATE), IL CANADA (CON 335.000 TONNELLATE, DI CUI IL 98 PER CENTO ESPORTATO), IL KAZAKISTAN (CON 180.000 TONNELLATE), IL BRASILE (CON 170.000 TONNELLATE), LO ZIMBABWE (CON 130.000 TONNELLATE) E POI LA GRECIA (CON 35.000 TONNELLATE), GLI STATI UNITI CON (7.000 TONNELLATE) E LA BULGARIA (7.000 TONNELLATE).

QUESTI MILIONI DI TONNELLATE DI «FIBRA KILLER» PROVOCANO, COME GIÀ DETTO, QUASI 120.000 MORTI L'ANNO PER TUMORE ED IL NUMERO È DESTINATO A CRESCERE. NELLA STESSA EUROPA COMUNITARIA LA CRESCITA DEI MESOTELIOMI CONTINUERÀ PER CIRCA DIECI-QUINDICI ANNI E OLTRE, CAUSANDO, IN UN VENTENNIO, UN NUMERO DI DECESSI CHE PASSERÀ DALLE 5.000 VITTIME DEL 1998 ALLE 9.000 VITTIME E PIÙ NEL 2018.

MALGRADO CIÒ, L'AMIANTO È ANCORA UTILIZZATO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PERFINO IN ALCUNI DEI VENTICINQUE PAESI DELL'UNIONE EUROPEA, NONOSTANTE LA DIRETTIVA 2003/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 MARZO 2003, PREVEDA L'OBBLIGO PER TUTTI I PAESI COMUNITARI DI CESSARNE TOTALMENTE L'UTILIZZO ENTRO IL 15 APRILE 2006.

EXCURSUS NORMATIVO

IN ITALIA, DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO, SI COMINCIA AD AFFRONTARE IL “PROBLEMA AMIANTO” CON GLI ARTT. 24 COMMA 3 E 31 DEL D. LGS. N. 277/1991 ATTUATIVO DELLE DIRETTIVE N. 80/1107/CEE, N. 82/605/CEE, N. 83/447/CEE, N. 86/188/CEE E N. 88/642/CEE, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO, A NORMA DELL'ART. 7 LEGGE 30/7/1990, N. 212.

QUESTI ARTICOLI STABILIVANO IL PARAMETRO CON CUI SELEZIONARE L'ESPOSIZIONE RILEVANTE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI PENSIONISTICI FISSANDO IN 0,1 FIBRE CENTIMETRO CUBO LA SOGLIA DI PERICOLO, E IN 0,2 FIBRE CENTIMETRO CUBO IL VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE (ORIENTAMENTO COSTANTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A PARTIRE DAL 2001).

IN PARTICOLARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SI EFFETTUA CON UNA METODICA CONSOLIDATA (ANCHE SE MOSTRA QUALCHE LIMITE PER LE BASSE ESPOSIZIONI) BASATA SUL PRELIEVO DI ARIA CONFINATA IN ZONA RESPIRATORIA DEL LAVORATORE. LE FIBRE AERODISPERSE SONO CAMPIONATE CON POMPA PORTATILE E MEMBRANA FILTRANTE; L'ANALISI AVVIENE MEDIANTE IL CONTEGGIO DELLE FIBRE DEPOSITATE SULLA MEMBRANA UTILIZZANDO IL MICROSCOPIO OTTICO IN CONTRASTO DI FASE A 500 INGRANDIMENTI. IL RISULTATO DELL'ANALISI SI ESPRIME IN N° DI FIBRE PER MILLILITRO D'ARIA. AI FINI DEL CONTEGGIO SI CONSIDERANO SOLO LE FIBRE PIÙ LUNGHE DI 5 MICRON, CON DIAMETRO INFERIORE A 3 MICRON E CON RAPPORTO DI ALLUNGAMENTO SUPERIORE A 3: ESSE VENGONO DEFINITE FIBRE REGOLAMENTATE - FR (OMS, 1987) .

LA L. 257 DEL 27 MARZO 1992 DISPONEVA LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO ED HA PREVISTO MISURE PER FAVORIRE LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA DELLE IMPRESE DEL SETTORE E PER SOSTENERE UN DELIMITATO NUMERO DI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO, AI QUALI POTEVA ESSERE CONCESSO, A RICHIESTA, UN TRATTAMENTO PREVIDENZIALE STRAORDINARIO.

IN PARTICOLARE L'ART.13, COMMA 7, STABILIVA CHE, A COLORO CHE AVESSERO CONTRATTO MALATTIE PROFESSIONALI A CAUSA DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO ACCERTATE DALL'**INAIL**, FOSSE RICONOSCIUTA UNA MOLTIPLICAZIONE (COEFFICIENTE DI 1,5) DEL NUMERO DI SETTIMANE COPERTO DA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA RELATIVA A PERIODI DI PRESTAZIONE LAVORATIVA PER I QUALI FOSSE PROVATA L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO;

LO STESSO ART. 13 AL COMMA 8 PER GLI ALTRI LAVORATORI, PREVEDEVA LA MOLTIPLICAZIONE PER IL COEFFICIENTE DI 1,5 DEI PERIODI LAVORATIVI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DI LAVORO, SE SUPERIORI AI 10 ANNI, SOGGETTI ALLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA GESTITA DALL' **INAIL**.

I BENEFICI PREVIDENZIALI PREVISTI DALLA CITATA LEGGE INTERESSAVANO PERTANTO UN DELIMITATO NUMERO DI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO, OCCUPATI IN IMPRESE IMPEGNATE IN PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE A SEGUITO DEL DIVIETO DI UTILIZZARE L'AMIANTO STESSO.

L' **INAIL** NON ERA COINVOLTO, NEPPURE IN FORMA INDIRETTA, DALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DEL 1992, IN QUANTO IL DESTINATARIO DELLA DISPOSIZIONE ERA L'ENTE PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE.

L'ANNO DOPO È INTERVENUTA IN MATERIA LA LEGGE N. 271/1993, CHE HA MODIFICATO IL SUMMENZIONATO L'ART. 13, COMMA 8, COME SEGUE: “PER I LAVORATORI CHE SIANO STATI ESPOSTI ALL'AMIANTO PER UN PERIODO SUPERIORE A DIECI ANNI, L'INTERO PERIODO LAVORATIVO SOGGETTO ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO, GESTITA DALL' **INAIL**, È MOLTIPLICATO, AI FINI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, PER IL COEFFICIENTE DI 1,5”.

LA NUOVA DISPOSIZIONE, SOPPRIMENDO OGNI RIFERIMENTO A SETTORI LAVORATIVI DI APPARTENENZA, FU UNANIMEMENTE INTERPRETATA NEL SENSO DI CONSIDERARE DESTINATARI DEI BENEFICI PREVIDENZIALI TUTTI I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO PER UN PERIODO SUPERIORE A DIECI ANNI, CON L'UNICA CONDIZIONE CHE FOSSERO ASSICURATI **INAIL** .

DA CIÒ È SCATURITA INEVITABILMENTE – STANTE LA DIFFUSIONE DI QUESTA SOSTANZA, SIA PURE IN MISURA CONTENUTA, IN QUALSIASI AMBIENTE DI LAVORO E DI VITA – UNA ENORME DILATAZIONE DELLA PLATEA DEI LAVORATORI INTERESSATI, CON UN CRESCENDO DEL FLUSSO DI DOMANDE.

TRA L'ALTRO LA DISPOSIZIONE DEL NOVELLATO ART. 13, COMMA 8, SI È DIMOSTRATA BEN PRESTO DI DIFFICILE APPLICAZIONE PER LA SUSSISTENZA DI GROSSE DIFFICOLTÀ A IDENTIFICARE I LAVORATORI CHE SIANO STATI EFFETTIVAMENTE ESPOSTI ALL'AMIANTO PER PIÙ DI 10 ANNI, DIFFICOLTÀ RICONDUCIBILI ALLE SEGUENTI RAGIONI:

- ◆ MANCATA PREVISIONE LEGISLATIVA DELLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI ACQUISIRE RISCONTRI OGGETTIVI DELL'EFFETTIVA ESPOSIZIONE INDIVIDUALE ALL'AMIANTO;
- ◆ IMPOSSIBILITÀ DI ASSUMERE, QUALE UNICO INDICATORE DI RISCHIO, L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREMIO SUPPLEMENTARE PER ASBESTOSI DA PARTE DELLE AZIENDE, COME IN UN PRIMO TEMPO SI ERA PENSATO DI FARE. INFATTI, L'OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE DEL SOVRAPPREMIO NON COSTITUISCE UN PARAMETRO ESAUSTIVO IN QUANTO NON COPRE TUTTE LE POSSIBILI SITUAZIONI DI RISCHIO, ESISTENDO LA POSSIBILITÀ DI LAVORAZIONI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONI TALI DA NON DETERMINARE IL RISCHIO DI ASBESTOSI (E QUINDI SENZA OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL PREMIO SUPPLEMENTARE), MA TUTTAVIA SUFFICIENTI A PROVOCARE IL RISCHIO DI ALTRE MALATTIE (TUMORI), COPERTO DAL SOLO PREMIO ORDINARIO. E CIÒ SENZA CONSIDERARE LE EVENTUALITÀ DI EVASIONE O ELUSIONE CONTRIBUTIVA, OPPURE DI IMPOSIZIONE NON DOVUTA;
- ◆ INDISPONIBILITÀ, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, DI INDAGINI E DI DATI SPERIMENTALI DIRETTAMENTE RIFERIBILI AGLI AMBIENTI LAVORATIVI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE;
- ◆ SCARSITÀ DI DOCUMENTAZIONE PROBATORIA SOPRATTUTTO PER SITUAZIONI PREGRESSE (AZIENDE NON PIÙ ESISTENTI, OPPURE RISCHI CESSATI DA TEMPO);
- ◆ NECESSITÀ DI DEFINIRE UN VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE, AL DI SOTTO DEL QUALE CONSIDERARE INESISTENTE IL RISCHIO, ONDE EVITARE UN RICONOSCIMENTO GENERALIZZATO DEI BENEFICI PENSIONISTICI STANTE L'ESTREMA DIFFUSIONE DELL'AMIANTO.

I PUNTI PIÙ SIGNIFICATIVI, RIGUARDANTI I CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI LAVORATORI, PREVEDEVANO CHE L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO VENISSE RICONOSCIUTA A COLORO CHE:

- AVESSERO SVOLTO ATTIVITÀ COMPORTANTI L'IMPIEGO DI AMIANTO COME MATERIA PRIMA (ESTRAZIONE DELL'AMIANTO, PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO, DI FRENI E FRIZIONI, DI GUARNIZIONI, DI CORDE, DI TESSUTI; POSA IN OPERA DI COIBENTAZIONE PER L'EDILIZIA, PER CARROZZE FERROVIARIE, PER CONDOTTE DI FLUIDI CALDI, PER CALDAIE; LAVORI DI DEMOLIZIONE DI COIBENTAZIONI NEI SETTORI EDILI E INDUSTRIALI);
- AVESSERO SVOLTO ATTIVITÀ, DIVERSE DA QUELLO SOPRA RIPORTATE, CON ESPOSIZIONI, ANCHE SALTUARIE, ALL'AMIANTO, SEMPRE CHE SI POSSA ORIENTATIVAMENTE RITENERE CHE LA CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUALE SIA STATA SUPERIORE A 0,1 FIBRE/CM CUBO COME VALORE MEDIO SU OTTO ORE AL GIORNO.

CRITERI DI GIUDIZIO SOSTANZIALMENTE MUTUATI DAI PRECETTI CONTENUTI NELL'ART. 24 COMMA 3, DEL CITATO D. LGS. N. 277/1991.

IL CONTENZIOSO

QUINDI DAL 1995 l'**INAIL** HA SVOLTO UNA RILEVANTE MOLE DI LAVORO, TRA DIFFICOLTÀ GESTIONALI ED OPERATIVE PERDURANTI A TUTT'OGGI (ELEVATISSIMO ED INATTESO NUMERO DI LAVORATORI COINVOLTI, INSUFFICIENTE DISPONIBILITÀ DI DATI SPERIMENTALI, SCARSITÀ DI DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER LE SITUAZIONI REMOTE, PRESSIONI IN SEDE LOCALE E NAZIONALE DI FORZE SINDACALI E POLITICHE, CONTINUE TENSIONI NEI RAPPORTI CON L'UTENZA, ECC.).

INOLTRE I LAVORATORI INTERESSATI, IN CIÒ CONFORTATI DALLE PRIME SENTENZE DEI GIUDICI DI MERITO, NON HANNO RICONOSCIUTO VALIDO IL PARAMETRO TECNICO DI 0,1 FIBRE/CM CUBO ADOTTATO DALL'**INAIL** IN BASE ALLA PROCEDURA MINISTERIALE, SOSTENENDO CHE LA NORMA DI LEGGE NON PREVEDE ALCUN LIMITE DI ESPOSIZIONE MA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE ALLA MERA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E CIÒ HA PROVOCATO UN FORTISSIMO CONTENZIOSO IN SEDE AMMINISTRATIVA E POI GIUDIZIARIA.

A TAL FINE, È STATO NECESSARIO DEFINIRE UNA LINEA DI DIFESA PROCESSUALE UNIFORME A LIVELLO NAZIONALE, BASATA SULLA ECCEZIONE DELLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA, CON LA MOTIVAZIONE CHE l'**INAIL** SVOLGE SOLO UNA FUNZIONE TECNICO-CERTIFICATIVA ENDOPROCEDIMENTALE PER LA FORMAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CHE RESTA DI COMPETENZA DELL'ENTE PREVIDENZIALE, UNICO DESTINATARIO PERTANTO DEL RICORSO GIUDIZIARIO.

INOLTRE LA ATTENZIONE CHE SI ACCENTRAVA SULLA QUESTIONE INGNERAVA ANCHE IN LAVORATORI NON OCCUPATI NEI SETTORI INDUSTRIALI A RISCHIO E, SOPRATTUTTO, IN LAVORATORI NON ASSICURATI PRESSO L' **INAIL**, PREOCCUPAZIONI ED ASPETTATIVE.

LA PUBBLICA OPINIONE DIMENTICAVA CHE LA NORMA STABILIVA CHE NON È SUFFICIENTE LA SEMPLICE PRESENZA, ANCHE SE ACCERTATA, DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL LUOGO DI LAVORO PER ACCEDERE AI BENEFICI PREVIDENZIALI, MA È DETERMINANTE IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE, E TALE VALUTAZIONE PRESUPPONE NECESSARIAMENTE UNA CONOSCENZA DELLE OPERAZIONI POTENZIALMENTE A RISCHIO, DELLE FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE, DELLA DURATA E DELLA FREQUENZA DELLE STESSE.

PREOCCUPATO DALLE DIMENSIONI CHE STAVA ASSUMENDO IL CONTENZIOSO, ALLA FINE DEL 1995, IL MINISTRO DEL LAVORO DEFINÌ – CON L'ACCORDO DELL'INPS, NONCHÉ DEI RAPPRESENTANTI SIA DEI DATORI DI LAVORO CHE DEI LAVORATORI – UNA SPECIFICA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE, NEL CUI AMBITO FU ATTRIBUITO ALL'**INAIL** L'INCARICO DI VERIFICARE ED ATTESTARE, CON CRITERI E MODALITÀ STABILITI E CONCORDATI AD HOC, LA RICORRENZA DELLA SUDETTA ESPOSIZIONE, A PRESCINDERE DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL PREMIO SUPPLEMENTARE PER ASBESTOSI.

TALE PROCEDURA, FORMALIZZATA IN APPOSITE DIRETTIVE DELL'INPS E DELL' **INAIL** CON L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO, PREVEDE CHE IL DATORE DI LAVORO RILASCI UN CURRICULUM LAVORATIVO CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLE MANSIONI, REPARTI E PERIODI DI ATTIVITÀ DEL LAVORATORE E l'**INAIL** ACCERTI - ATTRAVERSO PROPRI ORGANISMI TECNICI REGIONALI (CONSULENZE TECNICHE PER L'ACCERTAMENTO DEL RISCHIO PROFESSIONALE-CONTARP) - E CERTIFICHI PER QUALI MANSIONI, REPARTI E PERIODI IL LAVORATORE È STATO ESPOSTO ALL'AMIANTO. IL RILASCIO DEL CURRICULUM LAVORATIVO, NELL'AMBITO DELLA SUDETTA PROCEDURA, È DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE l'**INAIL** PUÒ, OVVIAMENTE, ATTIVARSI PER SOLLECITARE LE AZIENDE A FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA STORIA LAVORATIVA DEI PROPRI DIPENDENTI.

L' **INAIL**, SU INPUT MINISTERIALE, SI IMPEGNAVA A:

- ◆ EFFETTUARE ACCERTAMENTI, TRAMITE LE CONTARP, SULLA SITUAZIONE AMBIENTALE DI TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE, ED EMANARE I RELATIVI PARERI SUI REPARTI, LE ATTIVITÀ E LE MANSIONI A RISCHIO, E SUI RELATIVI PERIODI;

- ◆ RILASCIARE CERTIFICATI INDIVIDUALI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO, CON INDICAZIONE DEI PERIODI, AI SINGOLI LAVORATORI RICHIEDENTI, PREVIO CONFRONTO E INCROCIO DELLE CONCLUSIONI DEI PARERI TECNICI E DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEI CURRICULA PROFESSIONALI PREDISPOSTI E PRODOTTI DAI DATORI DI LAVORO.

DA QUANTO SOPRA, EMERGE CHE NELLE DESCRITTE PROCEDURE L'**INAIL** HA AGITO, ATTRAVERSO LE PROPRIE STRUTTURE TERRITORIALI, COME ORGANO CON FUNZIONE CONSULTIVA E DI SUPPORTO TECNICO ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE (PREVALENTEMENTE INPS) E CHE LO STESSO RUOLO, ESCLUSIVAMENTE TECNICO-CONSULENZIALE, È STATO SUCCESSIVAMENTE SVOLTO, A LIVELLO CENTRALE, A SUPPORTO DEL MINISTERO DEL LAVORO NELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO, SU INVITO DELLO STESSO MINISTERO, NELLO SPIRITO DELLA COLLABORAZIONE E DELLE SINERGIE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NON ESSENDO PREVISTO DALLA NORMA NÉ RIENTRANDO DIRETTAMENTE NELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI.

NEL 1999 SI SVOLGEVA LA 1ª CONFERENZA GOVERNATIVA SULL'AMIANTO CHE HA CONSENTITO UNA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE. A FRONTE DI QUESTI RITARDI IL REGISTRO NAZIONALE DEI MESOTELIOMI – FINALMENTE REALIZZATO ALLA FINE DEL MARZO 2004 – REGISTRAVA 3.670 CASI DI DECESSO. È IMPORTANTE SOTTOLINEARE PERÒ CHE SI TRATTA DI DATI MOLTO PARZIALI, SIA PERCHÉ, A QUELLA DATA, MOLTE REGIONI NON AVEVANO ANCORA PROVVEDUTO ALLA CREAZIONE DEL REGISTRO DEGLI EX ESPOSTI, SIA PERCHÉ TRATTASI DI DECESSI AVVENUTI IN STRUTTURE OSPEDALIERE, RIMANENDO QUINDI SOMMERSO E SCONOSCIUTO IL NUMERO DEI DECESSI «NON UFFICIALI».

LA COMMISSIONE EUROPEA SI ADEGUAVA ALLE NUOVE TEMATICHE CON LA “PROPOSTA DI DIRETTIVA 20/07/2001 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 83/477/CEE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI CON UN'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO DURANTE IL LAVORO” (2001/C 304 E/07).

GLI ATTI DI INDIRIZZO

NEGLI ANNI 2000 E 2001, LA PROCEDURA ORIGINARIA È STATA MODIFICATA E L'**INAIL**, OLTRE A CONTINUARE A RILASCIARE CERTIFICATI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TECNICI DELLE PROPRIE CON.T.A.R.P., SU DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO HA INIZIATO A RILASCIARE CERTIFICATI A SEGUITO DI ATTI DI INDIRIZZO, EMANATI DAL MINISTERO DEL LAVORO, CONTENENTI INDICAZIONI SU MANSIONI, REPARTI E PERIODI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO. LE MODALITÀ OPERATIVE, QUINDI, SONO CAMBIATE E GLI ATTI DI INDIRIZZO HANNO SOSTITUITO, IN PARTE, I PARERI TECNICI DELLE CON.T.A.R.P., MENTRE L'**INAIL** SI È LIMITATA A RILASCIARE CERTIFICATI DI ESPOSIZIONE INCROCIANDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEGLI STESSI ATTI DI INDIRIZZO CON LE MANSIONI, REPARTI E PERIODI ATTESTATI NEI SINGOLI CURRICULA LAVORATIVI CHE CONTINUAVANO A DOVER ESSERE RILASCIATI DAI DATORI DI LAVORO.

IL MINISTERO DEL LAVORO, NELL'EMANARE TALI LINEE DI INDIRIZZO, UTILIZZAVA UN SISTEMA DI GIUDIZIO MISTO E ALLARGATO, COMPRENSIVO SIA DELLE EVIDENZE OGGETTIVE CHE DELLE DICHIARAZIONI VERBALI DEI LAVORATORI E RELATIVAMENTE AI LAVORATORI EX DIPENDENTI DI IMPRESE CESSATE O FALLITE O IRREPERIBILI, IL DICASTERO DEMANDAVA ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DELLO STESSO MINISTERO IL COMPITO, PREVIE APPOSITE INDAGINI, DI RILASCIARE IL CURRICULUM LAVORATIVO DEL RICHIEDENTE.

GLI ATTI DI INDIRIZZO INTERPRETATIVI, COMPLESSIVAMENTE OLTRE 100, LA MAGGIOR PARTE DEI QUALI EMESSI NEL 2001, INTERESSAVANO TUTTA UNA SERIE DI IMPRESE COMUNQUE INTERESSATE ALLA PRODUZIONE ED ALLA LAVORAZIONE DELL'AMIANTO (INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI FERROVIARIE, LE ACCIAIERIE, LE CENTRALI TERMOELETTRICHE, I CANTIERI NAVALI, I LAVORI DI CARICO E SCARICO NEI PORTI), IN DIVERSI CASI I SINGOLI ATTI DI INDIRIZZO HANNO INTERESSATO PIÙ AZIENDE APPARTENENTI AD UNA SPECIFICA CATEGORIA ED IL RELATIVO INDOTTO (COMPAGNIE PORTUALI E DI SPEDIZIONE, OFFICINE FERROVIARIE, CENTRALI TERMOELETTRICHE, ECC.); ESTENSIONE ULTERIORMENTE ALLARGATA PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 127 DEL 2002 DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA RICONOSCIUTO ANCHE AI DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO IL DIRITTO AD ACCEDERE AI PREDETTI BENEFICI.

CHIARAMENTE L'**INAIL** DEVE ATTENERSI SENZA POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONI ESTENSIVE O ANALOGICHE AGLI ATTI EMANATI DAL MINISTERO DEL LAVORO NON AVENDO ALCUNA FACOLTÀ DISCREZIONALE NELLA ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO, DOVENDOSI LIMITARE ESCLUSIVAMENTE A PROCEDERE, SULLA BASE DEI CURRICULA RILASCIATI DAI DATORI DI LAVORO, ALLA REDAZIONE E AL RILASCIO DI CERTIFICATI DI ESPOSIZIONE STRETTAMENTE CONFORMI. L'IMPOSSIBILITÀ DI ASSUMERE DETERMINAZIONI DIVERSE DA QUELLE CONTENUTE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO HA COSTITUITO, PER L'ISTITUTO, UN VINCOLO A LIVELLO CENTRALE NON MENO CHE A LIVELLO LOCALE, NON CONSENTENDOGLI DI OPERARE IN ASSENZA DI DIRETTIVE GENERALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

LA DISCIPLINA INTERVENUTA NEL 2003

LA NUOVA DISCIPLINA, IN VIGORE DAL 2 OTTOBRE 2003, È SCATURITA DAI SEGUENTI INTERVENTI NORMATIVI:

- ART. 47 DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003 N. 269, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 326/2003;
- ART. 3, COMMA 132, DELLA LEGGE N. 350/2003;
- DECRETO INTERMINISTERIALE 27 OTTOBRE 2004.

IN PARTICOLARE, TALE DECRETO, NEL DETTARE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ART. 47 CITATO, HA OPERATO ANCHE UN SISTEMATICO COORDINAMENTO TRA LO STESSO ART. 47 E L'ART. 3, COMMA 132, DELLA LEGGE N. 350/2003 E RAPPRESENTA, QUINDI, IL NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA.

ESSO PREVEDE CHE:

- ◆ AI LAVORATORI ASSICURATI **INAIL** O, PIÙ CORRETTAMENTE, AI PERIODI DI ESPOSIZIONE ULTRADECENNALE ALL'AMIANTO COPERTI DALL'ASSICURAZIONE **INAIL**, CONTINUA AD APPLICARSI LA DISCIPLINA, SIA SOSTANZIALE CHE PROCEDURALE, ANTECEDENTE AL 2 OTTOBRE 2003 (E CIOÈ: COEFFICIENTE Moltiplicativo di 1,5 DEL PERIODO DI ESPOSIZIONE AI FINI SIA DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, SIA DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE MEDESIME; ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA ESPOSIZIONE SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE REGOLE FISSATE NEL PREVIGENTE REGIME, EX LEGGE N. 257, ART. 13, C. 8);
- ◆ AI LAVORATORI NON ASSICURATI **INAIL**, AI QUALI SI ESTENDONO I BENEFICI PER LA PRIMA VOLTA CON LA LEGGE IN QUESTIONE, O, PIÙ CORRETTAMENTE, AI PERIODI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO PARI O SUPERIORI A DIECI ANNI NON COPERTI DALL'ASSICURAZIONE **INAIL**, SI APPLICA LA DISCIPLINA, SIA SOSTANZIALE CHE PROCEDURALE, ENTRATA IN VIGORE DAL 2 OTTOBRE 2003 (E CIOÈ: COEFFICIENTE Moltiplicativo di 1,25 DEL PERIODO DI ESPOSIZIONE SOLO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, E NON ANCHE DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE MEDESIME; ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA ESPOSIZIONE SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE REGOLE FISSATE NEL DECRETO INTERMINISTERIALE);
- ◆ A TUTTI INDISTINTAMENTE I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO SI APPLICA IL TERMINE ULTIMO PER LA MATURAZIONE DEL DIRITTO (2 OTTOBRE 2003);
- ◆ A TUTTI INDISTINTAMENTE I LAVORATORI SI APPLICA IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL' **INAIL**, A PENA DI DECADENZA (15 GIUGNO 2005);
- ◆ AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI È CONFERMATO DAL DECRETO (ART. 2) IL PARAMETRO DELLA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO "QUALIFICATA", OVVEROSIA NON INFERIORE A 100 FIBRE/LITRO COME VALORE MEDIO;
- ◆ LA DURATA E L'INTENSITÀ DELL'ESPOSIZIONE DEI PREDETTI LAVORATORI SONO ACCERTATE E CERTIFICATE DALL'**INAIL**.

IL 22 ED IL 23 SETTEMBRE 2005 SI È TENUTA A BRUXELLES LA CONFERENZA EUROPEA SULL'AMIANTO. IN QUELLA SEDE È STATO SOTTOLINEATO COME L'AMIANTO FOSSE LA CAUSA PRINCIPALE DI TUMORI DETERMINATI DALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI. PERALTRO, LA PRESENZA DI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO NELLE ABITAZIONI, NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E NELLE INFRASTRUTTURE,

NONCHÉ LA PRESENZA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELL'AMBIENTE CONTINUAVANO E CONTINUANO A PROVOCARE L'INSORGENZA DI MALATTIE CON UN ALTO LIVELLO DI MORTALITÀ.

SECONDO L'UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO, SONO QUASI 120.000 I DECESSI CAUSATI OGNI ANNO DA TUMORI PROVOCATI DALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO. COME È STATO DENUNCIATO NEL CORSO DALLA CONFERENZA MONDIALE SULL'AMIANTO – SVOLTASI NEL 2004 IN GIAPPONE – DEI PREDETTI DECESSI, 70.000 SONO CAUSATI DA CANCRO POLMONARE E 44.000 DA MESOTELIOMA PLEURICO. CIÒ SIGNIFICA, AD UN CALCOLO PUR SOMMARIO MA ESTREMAMENTE INDICATIVO, CHE MUORE NEL MONDO PER AMIANTO UNA PERSONA OGNI CINQUE MINUTI.

oooo

L'ART. 1, COMMA 567, DELLA FINANZIARIA 2006 (L.266/2005), CON RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALLE DOMANDE DEI LAVORATORI MARITTIMI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA), HA TRASFERITO LA COMPETENZA AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA E LA DURATA DELL'ESPOSIZIONE ALL'ISTITUTO MEDESIMO. LE RELATIVE DOMANDE (CIRCA 30.000), GIÀ PRESENTATE ALL'INAIL, SONO STATE TRASFERITE ALL'IPSEMA NEL 2006.

oooo

D.LGS. 257/2006, ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 203/18/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO, CHE HA INDICATO, TRA GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, L'INDIVIDUAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO, LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, LA NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO ED HA FISSATO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MISURE IGIENICHE PIÙ STRINGENTI.

oooo

LEGGE N. 247/2007, CHE, ALL'ARTICOLO 1, COMMI 20, 21 E 22, PREVEDE, PER I SOLI LAVORATORI NON TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO, E CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO ENTRO IL 15 GIUGNO 2005, L'ESTENSIONE DEI RICONOSCIMENTI DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO PER PERIODI LAVORATIVI PRESTATI IN AZIENDE INTERESSATE DAGLI ATTI DI INDIRIZZO EMANATI IN MATERIA DAL MINISTERO DEL LAVORO, FINO ALLA DATA DI AVVIO DELL'AZIONE DI BONIFICA E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 2 OTTOBRE 2003.

IN DATA 12 MAGGIO 2008 È STATO PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE 12 MARZO 2008 RECANTE LE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MENZIONATA NORMA.

PIÙ PRECISAMENTE, L'ART. 1, COMMA 1, INDIVIDUA I DESTINATARI DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 20, DELLA LEGGE 247/2007, NEI LAVORATORI CHE:

- ◆ HANNO PRESENTATO ALL'INAIL DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO ENTRO IL 15 GIUGNO 2005;
- ◆ HANNO PRESTATO NELLE AZIENDE INTERESSATE DAGLI ATTI DI INDIRIZZO ADOTTATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA CON ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO, PER I PERIODI SUCCESSIVI ALL'ANNO 1992 E FINO ALL'AVVIO DELL'AZIONE DI BONIFICA E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 2 OTTOBRE 2003, CON LE MANSIONI E NEI REPARTI INDICATI NEI PREDETTI ATTI DI INDIRIZZO, LIMITATAMENTE AI REPARTI OD AREE PRODUTTIVE PER I QUALI I MEDESIMI ATTI RICONOSCANO L'ESPOSIZIONE PROTRATTA FINO AL 1992;
- ◆ NON SIANO TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO AVENTE DECORRENZA ANTERIORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.

L'ART. 2 DEL DECRETO DISCIPLINA LE MODALITÀ PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO AI LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO MEDESIMO.

IN PARTICOLARE, IL COMMA 3 DEL PREDETTO ARTICOLO PREVEDE CHE “LA DATA DI AVVIO DELL'AZIONE DI BONIFICA, DIFFERENZIATA PER I SINGOLI REPARTI O AREE PRODUTTIVE INDIVIDUATI DAGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALE, È DETERMINATA DALLE ASL NEL CUI AMBITO TERRITORIALE SONO STATI EFFETTUATI GLI INTERVENTI DI BONIFICA, PREVIA VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA TRASMESSA DAL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA CITATA LEGGE N. 257 DEL 1992, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”.

I RICONOSCIMENTI AI SENSI DEL DECRETO NON POSSONO COMUNQUE ESTENDERSI OLTRE IL 2 OTTOBRE 2003.

IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3, COMMA 8, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 27 OTTOBRE 2004, LA CERTIFICAZIONE PREVISTA DAL DECRETO VIENE RILASCIATA DALL' **INAIL** ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE ASL.

IN DEFINITIVA, IN TALE FATTISPECIE È LA ASL A DETERMINARE IL TERMINE DEL PERIODO DI ESPOSIZIONE RICONOSCIUTO AL LAVORATORE.

L'ATTUAZIONE DI QUESTA NORMA, CHE A SEGUITO DELLE RICOGNIZIONI EFFETTUATE DALL' **INAIL**, È STATA CIRCOSCRITTA AI 15 STABILIMENTI CON ATTI DI INDIRIZZO CON DATA TERMINE AL 31 DICEMBRE 1992, È STATA OGGETTO DI VARIE CONTESTAZIONI - DA PARTE DI RAPPRESENTANZE DI LAVORATORI DI AZIENDE DESTINATARIE DI ATTI DI INDIRIZZO CON DATA TERMINE ANTECEDENTE A QUELLA PREVISTA DALLA LEGGE, NONCHÉ DI LAVORATORI DI AZIENDE DESTINATARIE DI SPECIFICI PARERI CONTARP - FINALIZZATE AD UNA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA NORMA (NON LIMITATA, IN SOSTANZA, ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE HANNO LAVORATO NEI 15 SITI PRODUTTIVI INDIVIDUATI DALL' **INAIL** IN APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE).

A SEGUITO DI TALI ISTANZE, CON RICORSO NOTIFICATO IN DATA 11 LUGLIO 2008, L'ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO E 7 LAVORATORI INDIVIDUALMENTE IMPUGNAVANO, CHIEDENDONE L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO DEI:

- ◆ DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, RESO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 12 MARZO 2008, IN TEMA DI "MODALITÀ ATTUATIVE DEI COMMI 20 E 21 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, CONCERNENTE LA CERTIFICAZIONE DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO DI LAVORATORI OCCUPATI IN AZIENDE INTERESSATE AGLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALI";
- ◆ NOTA OPERATIVA DELL'**INAIL**, DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI, DEL 19 MAGGIO 2008, CON LA QUALE, IN ESECUZIONE DEL DECRETO SOPRA INDICATO, SONO STATE FORNITE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE ALLE UNITÀ TERRITORIALI.

I RICORRENTI DEDUCEVANO, A SOSTEGNO DELL'IMPUGNAZIONE, CHE IL DECRETO MINISTERIALE AVREBBE ILLEGITTIMAMENTE LIMITATO L'ESTENSIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO FINO ALL'AVVIO DELL'AZIONE DI BONIFICA AI SOLI REPARTI OD AREE PRODUTTIVE PER I QUALI I MEDESIMI ATTI AVEVANO RICONOSCIUTO L'ESPOSIZIONE PROTRATTA FINO AL 1992.

ESSI AFFERMAVANO INOLTRE CHE I COMMI 20 E 21 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 247/2007 FANNO RIFERIMENTO A TUTTI GLI ATTI DI INDIRIZZO E CHE, PERTANTO, LA LIMITAZIONE NON POTEVA ESSERE INTRODOTTA DA UNA FONTE SECONDARIA, ALLA QUALE IL COMMA 22 DEL CITATO ARTICOLO 1 DEMANDAVA ESCLUSIVAMENTE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI COMMI 20 E 21.

SI COSTITUIVANO QUINDI IN GIUDIZIO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E L' **INAIL**.

IL T.A.R. DEL LAZIO, CON LA SENTENZA N. 5750/09, PUBBLICATA IL 18 GIUGNO 2009, E NOTIFICATA ALL'ISTITUTO IN DATA 24 LUGLIO 2009, HA ANNULLATO GLI ATTI IMPUGNATI DAI RICORRENTI.

SULLA QUESTIONE HA STATUITO L'ART.6, COMMA 9-BIS, DELLA L. 25/2010 CHE, OLTRE AD ESTENDERE IL TERMINE, FINO AL 30 GIUGNO 2010, PER LA PRESENTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, LETTERA C), DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 12 MARZO 2008, HA FORNITO UN'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 20, ART.1 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, NEL SENSO CHE GLI ATTI DI INDIRIZZO MINISTERIALE IVI RICHIAMATI SI INTENDONO QUELLI ATTESTANTI L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO PROTRATTA FINO AL 1992, LIMITATAMENTE ALLE MANSIONI E AI REPARTI ED AREE PRODUTTIVE SPECIFICAMENTE INDICATI NEGLI ATTI MEDESIMI.

FONDO VITTIME DELL'AMIANTO

L'ARTICOLO 1, COMMI DA 241 A 246, DELLA LEGGE 244/2007, N.244 (FINANZIARIA 2008), HA ISTITUITO IL "FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO" PRESSO L' **INAIL**, CON CONTABILITÀ AUTONOMA E SEPARATA.

E' PREVISTO CHE IL FONDO, NEL RISPETTO DELLA PROPRIA DOTAZIONE FINANZIARIA, EROGHI UNA PRESTAZIONE ECONOMICA ALLE VITTIME CHE HANNO CONTRATTO UNA PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA PER ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO O ALLA FIBRA FIBERFRAX, E IN CASO DI PREMORTE IN FAVORE DEGLI EREDI.

IL FONDO È FINANZIATO, PER UN QUARTO, DALLE IMPRESE CHE OPERANO NEI SETTORI DI ATTIVITÀ LAVORATIVE COMPORTANTI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO E, PER TRE QUARTI, DAL BILANCIO DELLO STATO. L'ONERE A CARICO DELLO STATO È DETERMINATO IN TRENTA MILIONI DI EURO PER GLI ANNI 2008 E 2009 E IN VENTIDUE MILIONI DI EURO A DECORRERE DALL'ANNO 2010. AGLI ONERI A CARICO DELLE IMPRESE, È PREVISTO SI PROVVEDA CON UNA ADDIZIONALE SUI PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AI SETTORI COMPORTANTI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.

LA NORMA PREVEDE, INOLTRE, L'ISTITUZIONE, SENZA MAGGIORI ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, DI UN "COMITATO AMMINISTRATORE" PER LA GESTIONE DEL FONDO E L'EMANAZIONE DI UN "REGOLAMENTO" PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLO STESSO. LA COMPOSIZIONE, LA DURATA E I COMPITI DEL COMITATO DEVONO ESSERE DETERMINATI CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZA, ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER L'ADOZIONE DEL SUDETTO REGOLAMENTO.

ATTUALMENTE IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DEL FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO NON È STATO ANCORA EMANATO: IL 25 FEBBRAIO SCORSO, IL TESTO RIFORMULATO, CONDIVISO DAL CONCERTANTE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (CHE HA CHIESTO L'INSERIMENTO DI UN'ULTERIORE CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA), È STATO NUOVAMENTE TRASMESSO AL CONSIGLIO DI STATO. UNA VOLTA ACQUISITO IL RELATIVO PARERE LO SCHEMA DI REGOLAMENTO POTRÀ PROSEGUIRE IL PROPRIO ITER FINO ALLA DEFINITIVA APPROVAZIONE.

PROBLEMATICHE AMIANTO SEDE DI GENOVA

LEGGE N. 33 DEL 9 APRILE 2009, ART. 7-TER, COMMA 14.

A SEGUITO DELLA INDAGINE DELLA MAGISTRATURA CHE HA INTERESSATO LA SEDE **INAIL** DI Genova, ed AI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE E DELLE REVOCHE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI POSTE IN ESSERE IN UNA PRIMA FASE DALL'INPS, IL LEGISLATORE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO NORMATIVO IN QUESTIONE, TENDENTE A SALVAGUARDARE I DIRITTI ACQUISITI DAI LAVORATORI, FATTE SALVE LE IPOTESI DI DOLO DELL'INTERESSATO, ACCERTATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.

ALL'ARTICOLO 7-TER, COMMA 14, LA NORMA PREVEDE CHE RESTANO VALIDI ED EFFICACI I TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI COMPIUTI DALL'**INAIL**, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 8 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLA BASE DEI CURRICULA PRESENTATI DAL DATORE DI LAVORO E DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA, SALVO IL CASO DI DOLO DELL'INTERESSATO CHE SIA ACCERTATO IN VIA GIUDIZIALE CON SENTENZA DEFINITIVA.

NE CONSEGUE CHE, NEI CASI PREVISTI DALLA PREDETTA DISPOSIZIONE DI LEGGE, IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E, CON ESSO, LA CERTIFICAZIONE SULLA QUALE SI FONDA ACQUISISCONO CARATTERE DI DEFINITIVITÀ, CON L'UNICA ECCEZIONE DEL CASO DI DOLO DEL LAVORATORE, ACCERTATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.

L'AMIANTO IN PARLAMENTO

IN QUESTA LEGISLATURA (XVI), PRESSO I DUE RAMI DEL PARLAMENTO SONO STATI PRESENTATI 13 DISEGNI DI LEGGE, 8 ALLA CAMERA E 5 AL SENATO, RELATIVI ALLE TEMATICHE "AMIANTO".

DI QUESTI SOLO UNO HA COMINCIATO IL SUO ITER LEGISLATIVO ED È IL DDL N. 173/SENATO PRESENTATO DAL SEN. CASSON (PD) E FIRMATO DA 34 SENATORI.

IL DDL IN QUESTIONE FU PRESENTATO NELL'APRILE DEL 2008 IN OCCASIONE DELLA QUARTA «GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME DELL'AMIANTO», "AL FINE DI TENERE SEMPRE ALTA L'ATTENZIONE SUI PROBLEMI CAUSATI DALLA PRESENZA DELL'AMIANTO NEL NOSTRO PAESE E DI OFFRIRE FINALMENTE SOLUZIONI ALLE DRAMMATICHE E A TUTT'OGGI IRRISOLTE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO".

IL DISEGNO DI LEGGE, «IN NUCE» GIÀ PRESENTATO NELLE SCORSE LEGISLATURE (V. ATTO SENATO N. 3696 – XIV LEGISLATURA, PRESENTATO IL 20 DICEMBRE 2005, E ATTO SENATO N. 23 – XV LEGISLATURA, PRESENTATO IL 28 APRILE 2006), HA INIZIATO IL SUO ITER PARLAMENTARE IL 24 LUGLIO DEL 2008 ED È UTILE, PER DEFINIRNE I CONTORNI E I CONTENUTI, RIPORTARE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON LA QUALE IL RELATORE, SEN. CASTRO (EX DIRETTORE GENERALE DELL' INAIL), HA PRESENTATO IL DISEGNO DI LEGGE IN COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO:

“RIFERISCE IL RELATORE CASTRO (PDL), IL QUALE SOTTOLINEA INNANZITUTTO CHE IL DISEGNO DI LEGGE INTERVIENE SU UNA MATERIA COMPLESSA SUL PIANO NORMATIVO, DELICATA PER L'IMPATTO SOCIALMENTE LACERANTE DEI DANNI DA AMIANTO SULLE CONDIZIONI DI VITA E DI SALUTE DI MOLTISSIME FAMIGLIE, CRITICA PER LA COSTOSITÀ DI UN INTERVENTO ESAUSTIVO.

IL DISEGNO DI LEGGE SI SEGNALE ALTRESÌ PER L'APPROCCIO OLISTICO ALLA MATERIA E PER LA FORTE AMBIZIONE DI UNA REGOLAZIONE INTEGRATA CHE LO ISPIRA. IN PARTICOLARE, ESSO SI CONCENTRA SU TRE AREE DI INTERVENTO. INNANZITUTTO, L'ESTENSIONE DELL'AREA DI PROTEZIONE SOCIALE, ESSENDO DA ESSO INTRODOTTE PROVVIDENZE ANCHE A FAVORE DEI CITTADINI CHE, PUR NON ESPOSTI AL RISCHIO DIRETTO, CONTRAGGANO LA PATOLOGIA A CAGIONE DELLA CONTIGUITÀ DI VITA. E' INOLTRE PREVISTA, IN TERMINI DI DEFINIZIONE DEI PARAMETRI TECNICI COSTITUTIVI DELLA CONDIZIONE NORMATIVAMENTE RILEVANTE DI RISCHIO, UNA MARCATO ESTENSIONE DELL'AREA PERIMETRATA DA ULTIMO DAL DECRETO-LEGGE N. 269 DEL 2003. QUANTO AGLI EFFETTI RISARCITORI E PENSIONISTICI, IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ALTRESÌ LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER ACCEDERE ALLE PROVVIDENZE DI LEGGE, L'AMPLIAMENTO DEI BENEFICI PENSIONISTICI A FAVORE DEI SOGGETTI A ESPOSIZIONE NON PROTRATTA, L'ELEVAZIONE MEDIA DEI COEFFICIENTI, LA REINTRODUZIONE, QUALE OPZIONE, DEL BENEFICIO TEMPORALE DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO ACCANTO A QUELLO ECONOMICO DELLA MAGGIORAZIONE DI TRATTAMENTO, NONCHÉ L'INCREMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO DEL FONDO INAIL PER LE VITTIME A CARICO DELLE IMPRESE.

IL RELATORE SEGNALE POI CHE IL PROVVEDIMENTO PREVEDE AZIONI DI BONIFICA DEL TERRITORIO, AGEVOLANDONE LA REALIZZAZIONE ATTRAVERSO AGEVOLAZIONI DI CARATTERE FISCALE. ESSO DISPONE ALTRESÌ L'EROGAZIONE DI UN ASSEGNO MENSILE AI CITTADINI E AI LAVORATORI COLPITI DA FORME NEOPLASTICHE DI ORIGINE PROFESSIONALE E AMBIENTALE, LA CORRESPONSIONE GRATUITA DI PRESTAZIONI SANITARIE AI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO ASBESTO E LA FORNITURA SENZA ONERI DELL'ASSISTENZA LEGALE AI SOGGETTI ESPOSTI ED EX ESPOSTI. INFINE, IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE L'ATTIVAZIONE DELLE CONFERENZE NAZIONALE E REGIONALI ANNUALI SULL'AMIANTO E DELLA COMMISSIONE REGIONALE SULL'AMIANTO, NONCHÉ LA RICONFIGURAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO.

AD AVVISO DEL RELATORE, FERMA RESTANDO LA RILEVANZA DELLA PROBLEMATICHE, UN INTERVENTO NORMATIVO DI COSÌ AMPIA PORTATA VA MODULATO IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE,

ATTESO CHE SI TRATTA DI ORDINI DI GRANDEZZA IMPONENTI, CAPACI DI INCIDERE IN MODO SIGNIFICATIVO SUI COMPLESSIVI EQUILIBRI DELLA FINANZA PUBBLICA.

CONCLUSIVAMENTE, EGLI INVITA LA COMMISSIONE A RIFLETTERE SULL'OPPORTUNITÀ DI ESTENDERE L'AREA DELL'INTERVENTO PUBBLICO DALLA TRADIZIONALE DIMENSIONE ASSICURATIVO-RISARCITORIA A QUELLA DEL RISTORO "UNIVERSALE" AI CITTADINI DEI DANNI CAGIONATI DA SITUAZIONI DI RISCHIO AMBIENTALE INDOTTE DA COMPORTAMENTI ECONOMICI SUCCESSIVAMENTE DIVENUTI ILLECITI. RACCOMANDA COMUNQUE LO SVOLGIMENTO DI UN FITTO PROGRAMMA DI AUDIZIONI DEGLI STAKEHOLDER PUBBLICI E PRIVATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI, ANCHE IN VISTA DI UN LORO CONTRIBUTO AI FINI DI UN'OMOGENEIZZAZIONE NORMATIVA E DI INTERVENTO RISPETTO AD ALTRI PAESI EUROPEI.

DOPO UN LETARGO DI 15 MESI, NEL NOVEMBRE DEL 2009, SI È CONVENUTO DI PROCEDERE ALLO SVOLGIMENTO, IN SEDE INFORMALE, DI AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI ALL'AMIANTO.

TALI AUDIZIONI, CHE ATTUALMENTE SI SVOLGONO IN SEDE DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE, HANNO INTERESSATO LE PARTI SOCIALI ED I PRESIDENTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.

LA RIPRESA DELL'ITER LEGISLATIVO NON È ANCORA CALENDARIZZATA.